

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PROMOSSA DALLA CGIL CONTENENTE DISPOSIZIONI
PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO

Art. 1 *Ambito di applicabilità delle disposizioni*

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica:

- a) controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamenti, anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
- b) alle controversie in materia di trasferimenti di cui all'art. 2103 del codice civile.

Art. 2 – *Procedimento sommario ed ordinario*

1. Con riguardo alle controversie di cui all'art. 1, la domanda si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

2. Il giudice, convocate le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più idoneo allo scopo urgente del procedimento, all'acquisizione ed alla valutazione degli elementi di prova relativi ai fatti allegati, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

3. Ove la domanda sia proposta ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza che la causa prosegua ai sensi del comma 2.

4. Il giudice adito in via sommaria, ove rilevi che la causa dev'essere trattata secondo le forme ordinarie, dispone con ordinanza il mutamento di rito per la prosecuzione del processo ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nelle controversie in materia di licenziamento l'onere della prova relativa al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro grava su quest'ultimo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 3 – *Reclamabilità dell'ordinanza*

1. L'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 è reclamabile innanzi alla sezione lavoro della Corte d'appello entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza stessa. La mancata proposizione del reclamo rende immutabile l'ordinanza.

2. Al giudizio di reclamo si applica il comma 2 dell'art. 2. L'ordinanza della Corte d'appello è opponibile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, innanzi alla stessa Corte d'appello nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti del codice di procedura civile. La mancata proposizione dell'opposizione rende immutabile l'ordinanza.

Art. 4 – Penale per il ritardo nella reintegrazione

1. Il giudice con l'ordinanza o la sentenza di condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

2. Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

3. Le somme corrisposte o ancora da corrispondere al lavoratore ai sensi dei commi 1 e 2 sono irripetibili dal datore di lavoro in caso di riforma del provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione. In tal caso, il lavoratore trattiene solo la somma corrispondente alla retribuzione per il periodo intercorso tra il provvedimento di condanna alla reintegrazione ed il provvedimento di riforma. Le ulteriori somme percepite o da percepire sono devolute al Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell'illegittimità del trasferimento, il lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 5 – Modifiche testuali dell'art. 18 della L. 20.5.1970, n. 300

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è così modificato:

- a) nel primo comma, dopo le parole “il giudice con”, sono aggiunte le parole “l’ordinanza o”
- b) nel quarto comma dopo le parole “Il giudice con” sono aggiunte le parole “l’ordinanza o”;
- a) nel quinto comma dopo la parola “deposito” sono aggiunte le parole “dell’ordinanza o”.
- b) nel sesto comma, dopo le parole “la sentenza”, sono aggiunte le parole “l’ordinanza o”.

Art. 6 - Inapplicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Alle controversie instaurate ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge non si applica l’articolo 410 del codice di procedura civile.
2. L’articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 è abrogato

Art. 7 – Termine di decadenza e priorità delle controversie

1. Il primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è così sostituito: “Il licenziamento dev’essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro”.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre da ogni altro atto o fatto che manifesti l’inequivoca intenzione del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro.
3. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative ai licenziamenti devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. L’inosservanza, senza giustificato motivo, della disposizione che precede costituisce illecito disciplinare.

MARZO 2003